

Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni
Dott. Enrico Ferra

❖
Dott. Francesco Ferrari
Dott. Riccardo Righi

❖
Avv. Isabella Simoni

Bologna, 19/03/2020

Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N. 16/2020 - DECRETO LEGGE COSIDDETTO "CURA ITALIA" - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI

Gentili Clienti,

con la presente lo Studio comunica talune misure fiscali previste nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto "Cura Italia"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

Di seguito si riportano le misure del decreto in materia fiscale:

- **Proroga generale dal 16 marzo al 20 marzo 2020 per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Per i **soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi gli adempimenti tributari** (es. dichiarazione Iva, modello TR, comunicazione liquidazione periodiche, esterometro, modelli intrastat) diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.**
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
- Per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (periodo 2019 per i soggetti "solari"), sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:**
 - a) relativi alle **ritenute alla fonte** sui redditi di **lavoro dipendente e assimilati** (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- b) relativi **all'imposta sul valore aggiunto**;
- c) relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**.

➤ Per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono **sospesi i termini in scadenza dal 2.3.2020 al 30.4.2020**, relativi:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi INAIL** per l'assicurazione obbligatoria.

La **presente sospensione viene estesa** anche ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- oggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

Per tutti i soggetti sopracitati sono inoltre **sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020** (es. saldo Iva relativo al 2019 e Iva relativa al mese di febbraio 2020).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1 giugno in quanto il 31 maggio cade di Domenica) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (periodo 2019 per i soggetti "solari"), **i ricavi e i compensi** percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 (**lavoro autonomo**) e 25-bis (**provvigioni** inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a **condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o**

assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- Per la **generalità dei contribuenti**, sono **sospesi i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020** derivanti da **cartelle** emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di **accertamenti esecutivi** delle Entrate, **avvisi di addebito** dell'Inps, **atti di accertamento** emessi dalle Dogane e **atti esecutivi** emessi dagli enti locali. Tali versamenti si dovranno effettuare in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**.

N.B. Questa sospensione non riguarda i versamenti (anche rateali) derivanti da avvisi di irregolarità (o anche detti avvisi bonari) nonché da atti relativi ai controlli formali. **In ogni caso, per qualsiasi dubbio, contattare lo Studio prima di sospendere i versamenti.**

- Per la **generalità dei contribuenti**, viene **differito il termine del 28 febbraio 2020** per il pagamento della rata della **rottamazione ter**, della rata della definizione agevolata dei **debiti per risorse proprie dell'Ue**, e **del 31 marzo 2020** per la **seconda rata del saldo e stralcio**. Tali versamenti si dovranno effettuare in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (1 giugno perché il 31 maggio cade di Domenica).

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Dott. Riccardo Righi